

Art. 111

1. La giurisdizione si attua mediante il **giusto processo** regolato dalla legge.
2. Ogni processo si svolge **nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale**¹. La legge ne assicura la ragionevole durata.
3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, **nel più breve tempo possibile, informata riservatamente**² della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia **la facoltà**³, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

¹ Condizioni imprescindibili del giusto processo sono il contraddittorio fra le parti, la neutralità ed imparzialità del magistrato, tempistica ragionevole e le condizioni di parità delle parti. Se una parte ha sette avvocati e l'altra uno solo non ci sono condizioni di parità.

² Non lo deve sapere quindi tutto il mondo, attraverso i media (specie fin dalla fase istruttoria).

³ E' la persona accusata che ha la facoltà di segnalare al giudice prove e testimonianze e non il contrario.